PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010431 P-4.22.1
del 07/09/2016
14757515

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi - COM(2016) 434.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2016-002298/Uff. IX
All. 1

Roma, 7 settembre 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. nota n. DPE 8801 P-4.22.1 del 19.7.2016)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Nucleo di Valutazione atti UE

ROMA

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

- **Codice del Consiglio : 10904//16**
Codice della proposta: COM (2016) 434
Codice interistituzionale:2016/0198 (COD)
WP Commissione: non presente

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Leopoldo Falco

Affari Legislativi - Ufficio I - Coordinamento e affari generali - Prot. Uscita N.0015419 del 07/09/2016

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

- **Codice della proposta:** COM (2016) 434 final
- **Codice interistituzionale:** 2016/3198 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero Interno

***

Premessa: finalità e contesto

Il modello uniforme di permesso di soggiorno attualmente in uso nell'Unione europea è stato istituito nel 2002 e attualizzato, da ultimo, nel 2008 per consentire l'introduzione di elementi biometrici (immagine del volto e impronte digitali) attraverso un microprocessore senza contatto. Quest'ultima modifica ha conseguentemente segnato l'abbandono del formato autoadesivo del permesso di soggiorno, non più in uso dal 2011.
La proposta normativa, che modifica l'allegato al citato Regolamento (CE) n. 1030/2002, introduce una nuova presentazione grafica dei permessi di soggiorno, con elementi di sicurezza più moderni, ed è stata presentata dalla Commissione per porre fine ai gravi casi di contraffazione e di frode del permesso di soggiorno, la cui attuale configurazione non è più in linea con il progresso tecnico.
La piena armonizzazione del formato sarebbe stata la scelta d'elezione della Commissione e avrebbe consentito la circolazione in tutti gli Stati membri di una carta dello stesso modello e disegno e con gli stessi elementi di sicurezza, nel grado più elevato possibile. Questa opzione sarebbe stata in linea con la richiesta di alcuni Stati membri di introdurre elementi di sicurezza complementari all'avanguardia, attraverso un microprocessore a contatto da utilizzare nei servizi *dell'e-government*, ma avrebbe comportato costi molto elevati per altri Stati membri. E' stato, pertanto, raggiunto il compromesso di tenere un elenco degli elementi di sicurezza complementari all'avanguardia che possono essere aggiunti al modello uniforme comune. Ai sensi del punto 22 dell'Allegato alla proposta normativa, l'elenco completo di tali elementi facoltativi sarà stabilito con decisione di esecuzione della Commissione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2, lettera a), avente per oggetto le "condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare misure riguardanti le "norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'articolo 5, paragrafo 4, del trattato dell'Unione europea stabilisce che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno è stato stabilito da un regolamento per garantirne l'applicazione identica in tutti gli Stati membri. La presente proposta modifica tale regolamento e deve pertanto assumere la forma di un regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a migliorare il regolamento vigente e si prefigge l'obiettivo politico di combattere la migrazione irregolare rendendo i documenti più difficili da contraffare o falsificare. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'atto comunitario in commento prevede di apportare modifiche all'allegato dell'attuale regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
Il nuovo allegato contiene la descrizione del *layout* del nuovo permesso di soggiorno che resta uguale al precedente nel formato e nella parte elettronica, mentre se ne differenza per l'aspetto grafico, la disposizione delle informazioni contenute nel fronte/retro, nonché per i nuovi elementi grafici di anticontraffazione.
Si evidenzia che i tempi di attuazione proposti dalla Commissione prevedono l'applicazione del Regolamento dopo dodici mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche relative agli elementi di anticontraffazione. Tali prescrizioni sono in corso di definizione presso il sottogruppo "*permessi di soggiorno e visti*" del Comitato istituito ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento.
Al termine dei dodici mesi si dovrà emettere il nuovo permesso di soggiorno che avrà un impatto sia sui sistemi di emissione, principalmente del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che dovranno essere adeguati entro i dodici mesi previsti dal Regolamento in parola, sia sulla normativa nazionale.
A tal fine, si evidenzia l'opportunità di costituire un Gruppo di Lavoro *ad hoc* che sia in grado di curare l'adeguamento dei suddetti sistemi di emissione unitamente alla predisposizione del nuovo Allegato *A* (*Personalizzazione grafica del permesso di soggiorno*) del Decreto del Ministero dell'Interno "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno" del 23 luglio 2013.
La proposta di Regolamento in parola prevede, inoltre, che al termine dei dodici mesi, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte del permesso emesso ai sensi del Regolamento n. 380/2008, questo possa essere emesso per ulteriori 6 mesi.
A tale proposito, si ritiene opportuna un'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'IPZS che sia finalizzata ad un'accorta gestione delle scorte e delle acquisizioni al fine di evitare rimanenze di documenti al termine del suddetto periodo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, non

determinando mutamenti sostanziali alla disciplina vigente.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
Non si ravvisano elementi di negoziazione da proporre in sede di Consiglio UE sulla proposta normativa, per la cui adozione si presumono tempi relativamente brevi.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Nessun impatto finanziario
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
In linea di massima la proposta non richiederà norme di adeguamento salvo eventuali interventi di natura tecnica.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
nessuno
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
nessuno

Altro